

Codice A1617A

D.D. 27 novembre 2024, n. 925

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici Autorizzazione progetto: "Realizzazione di una nuova seggiovia quadriposto SG4A "Cesana - Rafuyel" in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici in comune di Cesana Torinese (To) Richiedente: Unione Montana "Comuni Olimpici Via Lattea" (P. IVA 00941880015).



ATTO DD 925/A1617A/2024

DEL 27/11/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord

OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici
Autorizzazione progetto: "Realizzazione di una nuova seggiovia quadriposto SG4A
"Cesana - Rafuyel" in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici in comune di
Cesana Torinese (To)
Richiedente: Unione Montana "Comuni Olimpici Via Lattea" (P. IVA 00941880015)

VISTI:

- la nota prot. n° 208 in data 18/01/2024, acquisita in data 19/01/2024, protocollo in ingresso n° 9982/DA1617A, inviata dalla Unione Montana "Comuni Olimpici – Via Lattea", con la quale è stata trasmessa la documentazione inerente la Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona per l'esame dell'istanza volta ad ottenere l'autorizzazione del progetto: "Realizzazione di una nuova seggiovia quadriposto SG4A Cesana - Rafuyel" in comune di Cesana Torinese, in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici;
- la documentazione allegata alla istanza e conservata agli atti;

Considerato che:

- la Area Tecnica Lavori Pubblici e Centrale di Committenza dell'Unione Montana Comuni Olimpici "Via Lattea" con comunicazione prot. n° 208 in data 18/01/2024, acquisita in data 19/01/2024, protocollo in ingresso n° 9982/DA1617A, ha indetto ai sensi dell'art. 14, comma 1, della L. n° 241/1990 e secondo quanto previsto dall'art 5 del D.P.G.R. 13/R/2004, una Conferenza dei Servizi Decisoria in forma simultanea e modalità sincrona per via telematica, per l'esame del progetto "Realizzazione di una nuova seggiovia quadriposto SG4A Cesana - Rafuyel" in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici localizzato nel comune di Cesana Torinese.
- L'Unione Montana ha inoltre comunicato di avere indetto con precedente nota prot. n° 2315 in data 06/07/2023 una Conferenza dei Servizi decisoria in modalità sincrona per il giorno 28/07/2023, cui erroneamente non era stato convocato il Settore Tecnico Piemonte Nord, competente al rilascio della autorizzazione in materia di vincolo idrogeologico, né era stato informato il Settore geologico regionale, competente per gli aspetti geologici e nivologici;
- con nota protocollo n° 20430/DA1617A in data 02/02/2024 Questo Settore ha provveduto a

richiedere integrazioni agli elaborati progettuali a completamento della documentazione ricevuta;

- con nota prot. n° 3670 in data 29/04/2024, acquisita in pari data al protocollo n° 79902/DA1617A l'Unione Montana Comuni Olimpici "Via Lattea" ha provveduto a trasmettere le integrazioni necessarie ed ha contestualmente indetto la terza seduta della Conferenza dei Servizi telematica da tenersi il giorno 23/05/2024;
- secondo quanto disposto dall'art. 5 della L.r. n° 74/1989, vigente al momento della indizione della prima conferenza dei servizi, il rilascio della concessione per la costruzione e l'esercizio di un impianto funiviario è subordinato alla preventiva approvazione del progetto da parte dell'Unione Montana, secondo quanto previsto dall'art. 96 della L.r. n° 44/2000 e dell'art. 4, comma 2, lettera b) della L.r. n° 14/2019;

Dato atto che:

- secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 7-4281 in data 10 dicembre 2021, a seguito della rivisitazione della organizzazione della Direzione Ambiente, Territorio ed Energia, le funzioni amministrative inerenti il rilascio di autorizzazioni ai sensi della L.r. 45/1989 sono state trasferite ai Settori tecnici Piemonte Nord e Piemonte Sud;
- secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 37 della L.r. n° 17/2024 alle domande di concessione per la costruzione e l'esercizio di impianti funiviari presentate ai sensi della L.r. n° 74/1989 e non concluse alla data di entrata in vigore della stessa Legge regionale, si applica la normativa previgente;
- la Conferenza dei Servizi è stata indetta dall'Unione Montana ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L. n° 241/1990 e secondo quanto previsto dall'art 5 del D.P.G.R. 13/R/2004, in forma simultanea e modalità sincrona anche in modalità videoconferenza da remoto;
- la Conferenza dei Servizi decisoria, convocata con nota prot. n° 3670 del 29/04/2024, acquisita in pari data al prot. n° 79902/DA1617A, si è tenuta in data 23/05/2024 in modalità videoconferenza da remoto;
- l'Unione Montana, con nota prot. n° 3517 in data 15/11/2024 acquisita in pari data al prot. n° 19336/DA1617A, ha trasmesso il proprio provvedimento autorizzativo finale n° 309 in data 14/11/2024;

Considerato che:

- l'intervento proposto è soggetto ad autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 1 della L.r. 45/1989;
- l'intervento rientra tra quelli previsti al comma 2 lettera a.2 dell'articolo 63 della L.r. 44/2000 "impianti di risalita a fune e piste per la pratica dello sci, nonché le relative strade di accesso ed opere accessorie, quali impianti di innevamento artificiale" per le quali la funzione amministrativa di rilascio dell'autorizzazione ai sensi della L.r. n° 45/1989 compete alla Regione Piemonte;
- le superfici interessate dall'intervento :
§ non ricadono all'interno di Aree Protette, Siti della Rete Natura 2000 o popolamenti da seme;
§ ricadono in area tutelata ai sensi dell'art. 136 del D.L.gs. n° 42/2004;

Visto il verbale in data 25/11/2024, allegato B al presente provvedimento per farne parte integrale e sostanziale, a firma del Funzionario incaricato, Peterlin Dott. For. Gabriele, della istruttoria tecnica, sotto il profilo della compatibilità dell'intervento con gli aspetti vegetazionali e di conservazione del bosco in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, della istanza presentata dalla Unione Montana "Comuni Olimpici – Via Lattea" per autorizzare la realizzazione del progetto "Realizzazione di una nuova seggiovia quadriposto SG4A Cesana - Rafuyel" in comune di Cesana Torinese (To);

Considerato che, in base alle attività istruttorie svolte, il Funzionario incaricato ha evidenziato che il progetto proposto prevede:

- lo smantellamento della esistente seggiovia biposto;
- la realizzazione di una nuova sciovia monofune quadriposto ad ammortamento permanente denominata "Cesana - Rafuyel" in sostituzione della esistente sciovia biposto "Cesana - Rafuyel", con le caratteristiche meglio dettagliate nell'allegato B a presente provvedimento e negli elaborati tecnici e grafici allegati alla istanza;
- l'ampliamento del varco della sciovia, che comporterà la eliminazione di un ridotto numero di esemplari arborei necessario per garantire le distanze di sicurezza dei veicoli;
- interventi di ripristino dei sostegni della linea precedentemente occupata dalla sciovia in dismissione attraverso la parziale rimozione dei plinti di ancoraggio dei precedenti sostegni di linea, ricopertura con terra vegetale ed inerbimento con idrosemina;
- la realizzazione delle opere comporterà movimenti terra relativamente modesti, pari a 2.052 m³ tra volumi di scavo e riporto, ed interesseranno una superficie pari complessivamente a 4.250 m² di cui circa 270 m² boscata
- nell'area interessata non si rileva la presenza di elementi aventi caratteristiche di rarità o di pregio sotto il profilo sia vegetazionale, floristico che forestale;
- al termine dell'intervento si provvederà ad effettuare i necessari interventi di recupero e mitigazione ambientale mediante inerbimento delle superfici con idrosemina di specie idonee alla stazione su tutta l'area movimentata e sulle aree limitrofe;
- l'intervento ha lo scopo di migliorare l'offerta turistica del comprensorio sciistico e di prolungare il periodo di fruizione;
- l'intervento rientra tra quelli individuati dal comma 2 dell'art. 4 della L.r. n° 2/2009 come di interesse pubblico in quanto con D.G.R. n° 27-1512 in data 12 giugno 2020 risulta essere stata individuata la relativa aree sciabile e di sviluppo montano prevista al comma 1 dello stesso articolo;
- l'Unione Montana è esonerata dalla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della L.r. 45/1989 in quanto l'intervento rientra nei casi di esclusione previsti dal comma 2 dell'art. 8 della stessa Legge regionale;
- l'intervento rientra nei casi di esclusione dall'obbligo di rimboschimento o dal versamento del corrispettivo previsti dal comma 4, dell'art. 9 della L.r. 45/89 in quanto la trasformazione è conseguente alla realizzazione di un opera di interesse pubblico, in quanto è stata riconosciuta l'area sciabile e di sviluppo montano;
- l'intervento prevede l'eliminazione di piante od altri soggetti arborei costituenti bosco per una superficie inferiore a 1.000 m², pertanto rientra nel caso di esclusione dalla compensazione previsto dal comma 7, lettera a), dell'art. 19 della L.r. n° 4/2009.
- dagli elaborati progettuali non emergono elementi ostativi, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti forestali di competenza, al rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 della L.r. n. 45/1989 per l'introduzione della variante alla esecuzione degli interventi in progetto precedentemente autorizzato;

Considerato che il Funzionario incaricato, sulla base delle precedenti considerazioni, ritiene che il progetto proposto, come rappresentato negli elaborati progettuali presentati, possa essere compatibile, esclusivamente dal punto di vista forestale e vegetazionale, con l'assetto idrogeologico dell'area, a condizione che sia attuato secondo quanto previsto negli elaborati progettuali esaminati, ed ha espresso parere favorevole esclusivamente dal punto di vista della specifica competenza forestale e sotto il profilo tecnico, al fine di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 1 della Legge regionale 9 agosto 1989, n° 45 la Unione Montana "Comuni Olimpici Via Lattea" (P. IVA 00941880015) a realizzare l'intervento di modifica e trasformazione della superficie meglio individuata nella cartografia e negli elaborati tecnici allegati alla domanda di autorizzazione, con la successiva prescrizione:

§ in fase di realizzazione dovranno essere oggetto di monitoraggio e verifica gli interventi di inerbimento. Ove l'intervento non assicuri l'attecchimento delle essenze vegetali, ed eviti il dilavamento del suolo, dovranno essere adottati accorgimenti e tecniche diverse, o procedere ad

ulteriori interventi di inerbimento, sino alla affermazione di uno strato erbaceo stabile;

Visto il parere espresso dal Settore Geologico della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo Protezione Civile, Trasporti e Logistica con nota prot. n. 25855/DA1809A in data 24/05/2024, acquisito in pari data al prot. n° 96286/DA1617A, allegato A al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale, con cui si rileva che, ai sensi della L.r. n° 45/1989, l'intervento può essere considerato compatibile con l'assetto idrogeologico del versante, e si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, a condizione che vengano integralmente soddisfatte le indicazioni tecnico-costruttive contenute nella documentazione presentata, redatta dal Dott. Ing. Andrea Boghetto per la parte impiantistica e dal Dott. Geol. Dario Fontan per gli aspetti geologici, geologico-tecnici e nivologici.

Dato atto che il parere del Settore Geologico regionale viene espresso sia in merito a quanto previsto dalla L.r. n° 45/1989 sia in merito a quanto previsto dalla L.r. n. 74/1989 e dal Regolamento 13/R/2004;

Preso atto dei pareri favorevoli al rilascio della autorizzazione per l'introduzione della modifica agli interventi di modifica e trasformazione sulle superfici meglio individuate negli elaborati cartografici e negli elaborati tecnici allegati alla istanza presentata dalla Unione Montana "Comuni Olimpici Via Lattea" e la loro compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e le opere previste dal punto di vista delle specifiche competenze e sotto il profilo tecnico geologico e forestale;

Verificata la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e le opere proposte dal punto di vista delle specifiche competenze e sotto il profilo tecnico geologico e forestale e visto l'esito favorevole al rilascio della autorizzazione per la realizzazione dell'intervento di modifica e trasformazione della superficie meglio individuata nella cartografia e negli elaborati tecnici allegati alla domanda di autorizzazione e conservati agli atti;

Ritenuto pertanto di autorizzare la Unione Montana "Comuni Olimpici Via Lattea" (P. IVA 00941880015) a realizzare le opere previste dal progetto: "Realizzazione di una nuova seggiovia quadriposto SG4A Cesana - Rafuyel" in comune di Cesana Torinese, in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici meglio individuate negli elaborati cartografici allegati alla istanza, nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla istanza, nel rispetto delle successive prescrizioni:

- dovranno essere integralmente rispettate le prescrizioni e raccomandazioni dettate con il parere espresso dal Settore Geologico con nota prot. n. 25855/DA1809A in data 24/05/2024, allegato A al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale;
- in fase di realizzazione dovranno essere oggetto di monitoraggio e verifica gli interventi di inerbimento. Ove l'intervento non assicuri l'attecchimento delle essenze vegetali, ed eviti il dilavamento del suolo, dovranno essere adottati accorgimenti e tecniche diverse, o procedere ad ulteriori interventi di inerbimento, sino alla affermazione di uno strato erbaceo stabile;

per le motivazioni esposte in premessa

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 30 dicembre 192, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- l'art. 61 comma 5 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la Legge regionale 14 dicembre 1989 n. 74 "Disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone";
- la Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- il D.P.G.R. 29/11/2004 n. 13/R "Regolamento regionale relativo alle procedure per l'approvazione dei progetti per la realizzazione di nuovi impianti a fune e per l'ammodernamento di impianti esistenti da parte delle comunità montane";
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 1 dicembre 2015, n. 203 "Regolamento recante norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone";
- Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 18 giugno 2021, n° 172 "Disposizioni e specificazioni tecniche per le infrastrutture degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n° 4/AMD/2012";
- gli artt. 50, 63 e 64 della Legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- l'art. 8 Allegato A della Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- la D.D. n° 368 in data 07/02/2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- la D.G.R. n° 4-3018 in data 26/03/2021 "L.r. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- la Legge regionale n° 2 del 26 gennaio 2009 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna";
- la Legge regionale 9 aprile 2024 n. 17 "Nuova disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone - Abrogazione della L.r. n° 74/1989 e modifiche alla L.r. n° 2/2009";
- la D.G.R. n. 7-4281 in data 10 dicembre 2021 con la quale sono stati modificati i provvedimenti organizzativi dell'assetto delle strutture dirigenziali del ruolo della Giunta

regionale, come previsto dalla L.r. n° 23/2008, con specifico riferimento al loro numero ed alle loro attribuzioni;

- l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 e s.m.i.;
- gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001;

DETERMINA

1) di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 1 della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici" la Unione Montana "Comuni Olimpici Via Lattea" (P. IVA 00941880015) con sede in Piazza Vittorio Amedeo, 1 - 10054 Cesana Torinese (To) a realizzare le opere previste dal progetto "Realizzazione di una nuova seggiovia quadriposto SG4A Cesana - Rafuyel", in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici in comune di Cesana Torinese, meglio individuate nell'elaborato di progetto "06_I2250ALL014-R0_Mappa Catastale" e negli altri elaborati cartografici allegati alla istanza, nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla istanza, nel rispetto delle successive prescrizioni:

- dovranno essere integralmente rispettate le prescrizioni e raccomandazioni dettate con il parere espresso dal Settore Geologico con nota prot. n. 25855/DA1809A in data 24/05/2024, allegato A al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale;
- in fase di realizzazione dovranno essere oggetto di monitoraggio e verifica gli interventi di inerbimento. Ove l'intervento non assicuri l'attecchimento delle essenze vegetali, ed eviti il dilavamento del suolo, dovranno essere adottati accorgimenti e tecniche diverse, o procedere ad ulteriori interventi di inerbimento, sino alla affermazione di uno strato erbaceo stabile;

2) nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore. Eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza. Nel caso in cui in fase di cantiere si verificasse la necessità/opportunità di apportare qualunque modifica agli interventi autorizzati (diversa localizzazione, scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, opere accessorie aggiuntive, ecc.), i lavori dovranno essere immediatamente sospesi ed eventuali varianti dovranno essere oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione da parte del Settore regionale competente

3) Il titolare della autorizzazione:

- a) è obbligato a sistemare tempestivamente tutte le manifestazioni d'instabilità causate dai lavori, dandone immediata comunicazione allo scrivente Settore per le valutazioni di spettanza;
- b) al termine dei lavori dovrà procedere alla esecuzione degli interventi di mitigazione e recupero ambientale delle superfici interferite entro la prima stagione utile, secondo le modalità previste nel progetto di recupero;
- c) dovrà effettuare, a proprie spese, tutte le cure colturali all'intervento di mitigazione e recupero ambientale delle superfici interferite anche attraverso ulteriori interventi di inerbimento ripetuti nelle stagioni successive e di sostituzione delle fallanze della componente arbustiva ed arborea;
- d) è esonerato dalla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della L.r. 45/89 in quanto la trasformazione è conseguente alla realizzazione di un'opera di interesse pubblico;
- e) è esonerato dalla realizzazione del rimboschimento o del versamento del corrispettivo del rimboschimento previsto dall'articolo 9 della L.r. n. 45/1989 in quanto l'intervento ricade nei casi di esclusione previsti dal comma 4, lettera b), dello stesso articolo;

4) La presente autorizzazione:

- a) ha validità di anni 3 (tre). Nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non si dovessero

concludere entro il termine fissato, eventuali proroghe dovranno essere preventivamente richieste al Settore Tecnico Regionale competente e saranno oggetto di ulteriore valutazione ed autorizzazione;

b) concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

c) è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti. Prima dell'inizio dei lavori Il titolare dell'autorizzazione dovrà acquisire ogni altro provvedimento, nulla-osta, parere o titolo abilitativo previsti dalle norme vigenti;

d) si intende rilasciata sulla base delle valutazioni effettuate sulle condizioni idrogeologiche e dello stato dei luoghi attuali. Qualora in corso d'opera tali condizioni dovessero per qualunque ragione modificarsi, e mutare il contesto idrogeologico locale, le opere dovranno essere oggetto di nuova valutazione ed autorizzazione;

5) Il Settore Tecnico Piemonte Nord si riserva la facoltà di :

- a) procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso in cui intervengano variazioni delle condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento, per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modifiche dello stato vegetativo dei soprassuoli, sia giudicato incompatibile con le condizioni idrogeologiche e lo stato dei luoghi.
- b) sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini sopra indicati, nonché di applicare le sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 della L.r. n° 45/1989 in caso di difformità tra quanto previsto nel progetto autorizzato e realizzato.

Le opere realizzate e non autorizzate dovranno essere oggetto di regolarizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, a cura e spese del titolare della autorizzazione, in base al paragrafo 9 della C.P.G.R. 10 settembre 2018, n. 3/AMB a cui si rimanda, fatto salvo quanto stabilito da leggi statali e regionali in materia urbanistica e di protezione ambientale.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010.

Avverso alla presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della sua piena conoscenza, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

LA DIRIGENTE (A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord)
Firmato digitalmente da Elena Fila-Mauro

Allegato



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Geologico

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

Data (*)

Protocollo (*)

Classificazione 13.60/2/2023C/A1800A

(*) indicati nei metadati Doqui Acta e/o Pec

A
Regione Piemonte
Settore A1617A -
Tecnico Piemonte Nord

Rif. nota UM Comuni Olimpici n.3670 del 29/04/2024; prot. Reg. n. 21288/A1800A del 29/04/2024. DQ Prat. n. 72636/A

Oggetto: LR 74/89, DPGR del 29/11/2004, n. 13/R. Comune di Cesana Torinese (TO).

Istanza di autorizzazione progetto definitivo della "Seggiovia biposto ad am-
morsamento fisso Cesana - Rafuyel". Proponente: Unione Montana Comuni
Olimpici - Via Lattea.

Parere istruttorio

Con riferimento alla convocazione della 2^a seduta della Conferenza dei Servizi da parte dell'Unione Montana Comuni Olimpici – Via Lattea in data 23 Maggio 2024 in modalità videoconferenza per l'approvazione del progetto dell'impianto di risalita in oggetto, si formula il seguente parere sugli aspetti di competenza in relazione alle norme riportate in oggetto, sulla base della documentazione progettuale presentata dal proponente e di quella integrativa richiesta con nota prot. n. 20430/A1600A del 2/2/2024, consultabile e scaricabile dal sito internet istituzionale dell'Unione Montana Comuni Olimpici – Via Lattea, resa disponibile in data 29/04/2024.

La richiesta d'integrazioni riguardava, in sintesi, i seguenti punti:

- stralcio della Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzo urbanistico allegata al PRGC, con relativo estratto delle Norme tecniche



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Geologico

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

d'attuazione, in relazione all'area di fondovalle su cui insiste la stazione di valle, classificata in classe di pericolosità idraulica Eba (elevata pericolosità).

- Localizzazione dei singoli sostegni di linea e delle stazioni dell'impianto nella planimetria della carta geologica e analisi delle relative interferenze con le caratteristiche geomorfologiche, geologiche e geotecniche del terreno sede di fondazione;
- Definizione dei necessari accorgimenti tecnici da adottare in relazione alla presenza di emergenze idriche in prossimità del sostegno W3.

L'area su cui sorge l'impianto è identificata sulla cartografia di sintesi della pericolosità geomorfologica del PRGC nel seguente modo:

- la stazione di valle (AV) ed i sostegni R1 e S2 ricadono nella classe IIIb2 (con pericolosità EbA)
- i sostegni W3, R5, S6, S7 ricadono nella classe IIIa
- i sostegni S4 e S8 ricadono nella classe IIc
- la stazione di monte ricade nella classe IIIb3

Per il progetto definitivo sono state effettuate due prove penetrometriche superpesanti DPSH in corrispondenza della stazione di monte e del sostegno S4, per definire gli spessori del terreno naturale rimaneggiato presso la stazione di monte e lo spessore dei depositi detritico colluviali presso il sostegno S4.

Dal punto di vista geologico e geomorfologico il settore di versante su cui è prevista la realizzazione dell'impianto è rappresentato in buona parte dalla presenza di materiali colluviali derivanti dal rimaneggiamento di depositi glaciali, mentre la stazione di valle è collocata su depositi alluvionali recenti ed attuali.

Per quanto riguarda la collocazione della stazione di valle in un'area a elevata pericolosità (che rispecchia di fatto quella del precedente impianto in sostituzione) il professionista evidenzia che la verifica periodica dell'efficienza e dell'efficacia delle opere di riassetto territoriale e di difesa idraulica viene effettuata a livello comunale o di unione montana tramite i PMO (Piani di manutenzione ordinaria). Le opere idrauliche adiacenti



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Geologico

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

alla partenza della seggiovia paiono in buono stato di conservazione. In merito all'officiosità idraulica si evidenzia che gli interventi per la riduzione del rischio indicati dal cronoprogramma allegato al PRGC (Cesana area F) sono stati ultimati.

Alla luce di quanto esposto il professionista ritiene che le opere in progetto siano compatibili con il quadro del dissesto ed evidenzia che esse non causano penalizzazioni rispetto all'assetto idrogeologico locale e delle aree contermini.

Dal punto di vista nivologico il progettista attesta che, per le condizioni naturali favorevoli del versante, per quanto osservato durante le ricognizioni sia estive che invernali e per quanto riscontrato durante il pluridecennale esercizio dell'impianto preesistente, l'impianto in progetto è esente dal pericolo di caduta valanghe.

In sintesi:

- presa visione della relazione tecnica e della documentazione a firma dell'Ing. Andrea Boghetto, a corredo dell'istanza di autorizzazione presentata, compresa quella resa disponibile in data 29/04/2024;
- viste le risultanze dell'indagine geologica e geotecnica, contenute nella documentazione progettuale ed in quella integrativa, resa disponibile in data 29/04/2024, a firma del Dott. Geol. Dario Fontan;
- visti gli allegati cartografici del PRGC del Comune di Cesana Torinese, relativamente al quadro del dissesto e la cartografia tematica del Sistema Informativo Frane in Piemonte (SIFRAP) e del Sistema Informativo Valanghe (SIVA) di ARPA Piemonte, relativamente all'area in oggetto;

si rileva che, ai sensi della L.R.45/89 e della L.R. 74/1989 l'intervento in oggetto può essere considerato compatibile con l'assetto idrogeologico del versante e si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, a condizione che vengano integralmente soddisfatte le indicazioni tecnico-costruttive contenute nella documentazione presentata, redatta dall'Ing. Andrea Boghetto per la parte impiantistica e dal Dott. Geol. Dario Fontan per gli aspetti geologici, geologico-tecnici e nivologici.



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Geologico

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

Dovranno altresì essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- nella progettazione esecutiva e nella realizzazione delle opere dovranno essere ottemperati gli adempimenti previsti dal D.P.R. 120/2017 relativamente alla gestione delle rocce e terre da scavo;
- un geologo incaricato dalla Direzione lavori dovrà verificare la corrispondenza delle caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione delle stazioni e dei sostegni di linea dell'impianto rispetto al modello geologico elaborato in fase progettuale ed adottare i previsti accorgimenti tecnici per garantire la stabilità delle opere;
- Nello scavo di fondazione del sostegno W3 per allontanare l'eventuale presenza di acqua di falda dovrà essere messo in opera un sistema drenante costituito da un tubo corrugato a superficie di captazione a 180°, diametro almeno 110 mm, rivestito da tessuto-non-tessuto e ricoperto da materiale drenante. Il tubo dovrà essere posizionato a contatto dei lati contro-terra del plinto di fondazione.
- dovranno essere ridotti al minimo indispensabile i movimenti terra per la realizzazione di tutti i manufatti e delle opere accessorie d'infrastrutturazione; i mezzi d'opera dovranno utilizzare esclusivamente la viabilità esistente o i percorsi individuati nella documentazione progettuale, evitando scavi e riporti non strettamente funzionali al progetto e provvedendo al ripristino morfologico delle piste di accesso e delle aree di cantiere;
- nelle fasi preliminari di scavo si dovrà provvedere allo scotico della componente erbacea, ove presente, per una profondità di almeno 20 cm prima di eseguire i movimenti di terra. Le piote erbose così ottenute dovranno essere accantonate in luogo idoneo evitando di sovrapporre cumuli di inerti a zone prative o al terreno organico accantonato, per evitare la miscelazione dei substrati;
- tutti i riporti dovranno essere opportunamente consolidati per strati successivi di spessore non superiore a 30 cm, rinaturalizzati e dotati dei sistemi di drenaggio delle acque superficiali atti ad evitare ruscellamenti concentrati delle acque meteoriche e di fusione del manto nevoso;



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Geologico

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

- al termine dei lavori si dovrà procedere all'esecuzione degli interventi di inerbimento secondo le modalità previste nel progetto di recupero ambientale per una corretta ricostituzione dello strato erbaceo, cercando di uniformare le aree oggetto di intervento e di cantiere con quelle prative circostanti.

Si rammenta infine che dovranno essere rispettati gli obblighi di legge derivanti dalla normativa in ambito sismico applicabile alle zone sismiche 3, entro le quali ricade il territorio comunale di Cesana Torinese.

Si specifica altresì che questo parere, per quanto previsto dall'art 1, comma 3 della L.R. 45/89, concerne la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico dei versanti e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce né agli aspetti connessi con la corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza

***La Dirigente di Settore
Paola Elena Bernardelli***

*Sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art. 20, c. 1 bis del d.lgs. 82/2005*

I Funzionari referenti

Dott. Marco Cordola

Tel. 011-4326659

e-mail: marco.cordola@regione.piemonte.it

Dott. Andrea Berteà

Tel. 011-4325353

e-mail: andrea.berteà@regione.piemonte.it

*vistato/firmato elettronicamente mediante annotazione
formale nel sistema di gestione informatica dei documenti*

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici

Autorizzazione ai sensi dell'art. 1 della Legge regionale n° 45/1989

Intervento: "Realizzazione di una nuova seggiovia quadriposto SG4A "Cesana - Rafuyel" in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici in comune di Cesana Torinese(To)

Richiedente: Unione Montana "Comuni Olimpici Via Lattea" (P. IVA 00941880015)

VERBALE ISTRUTTORIO RILASCIO AUTORIZZAZIONE

Il sottoscritto Funzionario della Direzione Ambiente, Territorio ed Energia, Peterlin Dott. For. Gabriele, incaricato dalla Responsabile del Settore Tecnico Piemonte Nord, Dott.sa For. Elena Fila Mauro, dell'istruttoria tecnica della istanza trasmessa dalla Unione Montana "Comuni Olimpici – Via Lattea" con nota prot. n° 208 in data 18/01/2024, acquisita in data 19/01/2024, protocollo in ingresso n° 9982/DA1617A, per ottenere l'autorizzazione del progetto: "Realizzazione di una nuova seggiovia quadriposto SG4A Cesana - Rafuyel" in comune di Cesana Torinese, in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici individuate nell'elaborato progettuale 29_I2250DOC005-R0_Piano particellare ;

Visti:

- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- la Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n° 4/AMD/2012";
- la D.D. n° 368 in data 07/02/2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7."
- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste;
- la D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017 "LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione."

- la D.G.R. n° 4-3018 in data 26/03/2021 "L.r. n° 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 "
- la Legge regionale n° 2 del 26 gennaio 2009 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna"
- la Legge regionale 14 dicembre 1989 n. 74 "Disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone"
- la Legge regionale 9 aprile 2024 n. 17 "Nuova disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone - Abrogazione della L.r. n° 74/1989 e modifiche alla L.r. n° 2/2009";
- il D.P.G.R. 29/11/2004 n. 13/R "Regolamento regionale relativo alle procedure per l'approvazione dei progetti per la realizzazione di nuovi impianti a fune e per l'ammodernamento di impianti esistenti da parte delle comunità montane";
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 1° dicembre 2015, n. 203 "Regolamento recante norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone";
- Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 18 giugno 2021, n° 172 "Disposizioni e specificazioni tecniche per le infrastrutture degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone";
- l'art. 63 e l'art. 64 della Legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 "
- l'art. 8 Allegato A della Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)";
- la D.G.R. n. 7-4281 in data 10 dicembre 2021 con la quale sono stati modificati i provvedimenti organizzativi dell'assetto delle strutture dirigenziali del ruolo della Giunta regionale, come previsto dalla L.r. n° 23/2008, con specifico riferimento al loro numero ed alle loro attribuzioni;
- la richiesta prot. n° 14792/DA1617A in data 26/01/2024 al Settore Geologico della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica del parere geologico e nivologico di competenza, in merito alla compatibilità degli interventi previsti dal progetto inerente la realizzazione del progetto de quo con la stabilità dei luoghi e la regimazione delle acque superficiali e profonde;

Considerato che:

- la Area Tecnica Lavori Pubblici e Centrale di Committenza dell'Unione Montana Comuni Olimpici "Via Lattea" con comunicazione prot. n° 208 in data 18/01/2024, acquisita in data 19/01/2024,

protocollo in ingresso n° 9982/DA1617A, ha indetto ai sensi dell'art. 14, comma 1, della L. n° 241/1990 e secondo quanto previsto dall'art 5 del D.P.G.R. 13/R/2004, una Conferenza dei Servizi Decisoria in forma simultanea e modalità sincrona per via telematica, per l'esame del progetto "Realizzazione di una nuova seggiovia quadriposto SG4A Cesana - Rafuyel" in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici localizzato nel comune di Cesana Torinese.

L'Unione Montana ha inoltre comunicato di avere indetto con precedente nota prot. n° 2315 in data 06/07/2023 una Conferenza dei Servizi decisoria in modalità sincrona per il giorno 28/07/2023, cui erroneamente non era stato convocato il Settore Tecnico Piemonte Nord, competente al rilascio della autorizzazione in materia di vincolo idrogeologico, né era stato informato il Settore geologico regionale, competente per gli aspetti geologici e nivologici;

- con nota protocollo n° 20430/DA1617A in data 02/02/2024 Questo Settore ha provveduto a richiedere integrazioni agli elaborati progettuali a completamento della documentazione ricevuta;
- con nota prot. n° 3670 in data 29/04/2024, acquisita in pari data al protocollo n° 79902/DA1617A l'Unione Montana Comuni Olimpici "Via Lattea" ha provveduto a trasmettere le integrazioni necessarie ed ha contestualmente indetto la terza seduta della Conferenza dei Servizi telematica da tenersi il giorno 23/05/2024;
- secondo quanto disposto dall'art. 5 della L.r. n° 74/1989, vigente al momento della indizione della prima conferenza dei servizi, il rilascio della concessione per la costruzione e l'esercizio di un impianto funiviario è subordinato alla preventiva approvazione del progetto da parte dell'Unione Montana, secondo quanto previsto dall'art. 96 della L.r. n° 44/2000 e dell'art. 4, comma 2, lettera b) della L.r. n° 14/2019;

Dato atto che:

- secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 7-4281 in data 10 dicembre 2021, a seguito della rivisitazione della organizzazione della Direzione Ambiente, Territorio ed Energia, le funzioni amministrative inerenti il rilascio di autorizzazioni ai sensi della L.r. 45/1989 sono state trasferite ai Settori tecnici Piemonte Nord e Piemonte Sud;
- secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 37 della L.r. n° 17/2024 alle domande di concessione per la costruzione e l'esercizio di impianti funiviari presentate ai sensi della L.r. n° 74/1989 e non concluse alla data di entrata in vigore della stessa L.r. n° 17/2024, si applica la normativa previgente;
- la Conferenza dei Servizi è stata indetta dall'Unione Montana ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L. n° 241/1990 e secondo quanto previsto dall'art 5 del D.P.G.R. 13/R/2004, in forma simultanea e modalità sincrona anche in modalità videoconferenza da remoto;
- la Conferenza dei Servizi decisoria, convocata con nota prot. n° 3670 del 29/04/2024, acquisita in pari data al prot. n° 79902/DA1617A, si è tenuta in data 23/05/2024 in videoconferenza;

- l'Unione Montana, con nota prot. n° 3517 in data 15/11/2024 acquisita in pari data al prot. n° 19336/DA1617A, ha trasmesso il proprio provvedimento autorizzativo finale n° 309 in data 14/11/2024;

Vista la documentazione allegata alla istanza, conservata agli atti, e le successive integrazioni, ed in particolare:

- la Relazione Tecnica Generale Dicembre 2022 01_I2250DOC001-R0 a firma CADES dell'Ing. Andrea Boghetto, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento al n° 1345 e redatta dal Dott. N. Zagonel;
- la Relazione Forestale Marzo 2024 49_I2250DOC017-R0 redatta dal Dott. For. Guido Blanchard, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Torino al n° 416;
- la Relazione paesaggistica Dicembre 2022 30_I2250DOC006-R0 a firma CADES dell'Ing. Andrea Boghetto, e redatta dal Dott. A. Sperandio;
- la Relazione paesaggistica Integrazioni Agosto 2023 30_I2250DOC006-R1 a firma CADES dell'Ing. Andrea Boghetto, e redatta dal Dott. A. Sperandio;
- la Relazione Geologica Dicembre 2022 33_I2250DOC007-R0 redatta dal Dott. Geol. Dario Fontan, iscritto all'Ordine dei Geologi della Regione Piemonte al n° 215 sez. A;
- la Relazione Geologica e Nivologica - Integrazioni Marzo 2024 50_2056/2 redatta dal Dott. Geol. Dario Fontan;
- la planimetria catastale Maggio 2022 48_I2250ALL019-R0 in cui sono state evidenziate e perimtrate le aree boscate interessate dall'intervento
- gli altri elaborati tecnici e cartografici allegati al progetto elencati nell'elaborato I2250DOC000-R1;

Considerato che:

- l'intervento proposto è soggetto ad autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 1 della L.r. 45/1989;
- l'intervento ricade tra quelli previsti al comma 2 lettera a.2 dell'articolo 63 della L.r. 44/2000 "impianti di risalita a fune e piste per la pratica dello sci, nonché le relative strade di accesso ed opere accessorie, quali impianti di innevamento artificiale" per le quali la funzione amministrativa di rilascio dell'autorizzazione ai sensi della L.r. n° 45/1989 compete alla Regione Piemonte;
- le superfici interessate dall'intervento :
 - § non ricadono all'interno di Aree Protette, Siti della Rete Natura 2000 o popolamenti da seme;
 - § ricadono in area tutelata ai sensi dell'art. 136 del D.L.gs. n° 42/2004;
- l'intervento ricade nel comprensorio sciistico Via Lattea - Claviere, e si colloca in destra e sinistra idrografica del torrente Dora Riparia, in prossimità dell'abitato principale del comune di Cesana Torinese, in area profondamente antropizzata, da quota 1.360 m.s.l.m della stazione di valle, situata in sinistra idrografica del torrente Dora Riparia, a quota 1.540 m.s.l.m. della stazione di monte, situata in destra idrografica del torrente Dora Riparia;

Sotto il profilo tecnico il progetto proposto prevede:

- lo smantellamento della esistente seggiovia biposto;
- la realizzazione di una nuova sciovia monofune quadriposto ad ammorsamento permanente denominata "Cesana - Rafuyel" in sostituzione della esistente sciovia biposto "Cesana - Rafuyel".
- la sostituzione della stazione di motrice di valle, con un unico corpo di fabbrica sostanzialmente nello stesso sito della stazione esistente. La struttura svolgerà anche la funzione di magazzino dei veicoli ed ospiterà anche i locali tecnici ed i sottoservizi;
- l'aumento di 1 m della quota del piano di imbarco con riporto di terreno;
- la sostituzione della stazione di rinvio, sostanzialmente nella stessa posizione della precedente in dismissione.
- l'installazione dei nuovi sostegni di linea , in lamiera di acciaio scatolato posati su plinti in CLS, che comporterà la loro riduzione da 13 a 8;
- l'ampliamento del varco della sciovia, che comporterà la eliminazione di un ridotto numero di esemplari per garantire le distanze di sicurezza dei veicoli;
- interventi di ripristino dei sostegni della linea precedentemente occupata dalla sciovia in dismissione attraverso la parziale rimozione dei plinti di ancoraggio dei precedenti sostegni di linea, ricopertura con terra vegetale ed inerbimento con idrosemina;
- opere di mitigazione e recupero ambientale delle superfici interferite, con idrosemina utilizzando specie adatta alla stazione;

L'intervento interesserà principalmente formazioni erbacee del piano subalpino ed interesserà in maniera marginale superficie boscata, caratterizzata dalla presenza di un popolamento costituito in prevalenza da esemplari di pino silvestre, in associazione con larice e latifoglie, con abbattimento di 27 esemplari aventi altezza tale da interferire con i franchi di linea;

La realizzazione delle opere comporterà movimenti terra relativamente modesti, pari a 2.052 m³ tra volumi di scavo e riporto, ed interesseranno una superficie pari complessivamente a 4.250 m² , di cui circa 270 m² boscata;

L'intervento ha lo scopo di migliorare l'offerta turistica del comprensorio sciistico;

Nell'area interessata non si rileva la presenza di elementi aventi caratteristiche di rarità o di pregio sotto il profilo sia vegetazionale, floristico che forestale;

Al termine dell'intervento si provvederà a realizzare i necessari interventi di recupero e mitigazione ambientale attraverso la semina di idonea vegetazione erbacea su tutta l'area interessata e sulle aree limitrofe;

Secondo quanto disposto dall'art. 5 della L.r. n° 74/1989 "Disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone" il rilascio della concessione per la costruzione e l'esercizio di un impianto è subordinato alla preventiva approvazione del progetto da parte dell'Unione Montana, secondo quanto previsto dall'art. 96 della L.r. n° 44/2000 e dell'art. 4, comma 2, lettera b) della L.r. n° 14/2019

L'intervento rientra tra quelli individuati dal comma 2 dell'art. 4 della L.r. n° 2/2009 come di interesse pubblico in quanto con D.G.R. n° 27-1512 in data 12 giugno 2020 risulta essere stata individuata la relativa aree sciabile e di sviluppo montano prevista al comma 1 dello stesso articolo;

L'Unione Montana è esonerata dalla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della L.r. 45/1989 in quanto l'intervento rientra nei casi di esclusione previsti dal comma 2 dell'art. 8 della stessa Legge regionale;

L'intervento ricade nei casi di esclusione dall'obbligo di rimboschimento o dal versamento del corrispettivo previsti dal comma 4, lettere b) dell'art. 9 della L.r. 45/89 in quanto l'azione di trasformazione è conseguente alla realizzazione di un opera di interesse pubblico;

L'intervento prevede l'eliminazione di piante od altri soggetti arborei costituenti bosco inferiore a 1.000 m², pertanto rientra nel caso di esclusione dalla compensazione previsto dal comma 7, lettera a), dell'art. 19 della L.r. n° 4/2009 ;

Dagli elaborati progettuali non emergono elementi ostativi, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti forestali di competenza, al rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 della L.r. n. 45/1989 per l'esecuzione degli interventi in progetto;

Dato atto che il parere del Settore Geologico regionale prot. n° 25855/DA1809A in data 24/05/2024, acquisito in pari data al prot. n° 96286/DA1617A, viene espresso sia in merito a quanto previsto dalla L.r. n° 45/1989 sia in merito a quanto previsto dalla L.r. n. 74/1989 e dal Regolamento 13/R/2004;

tutto ciò premesso il sottoscritto Funzionario ritiene che il progetto proposto, come rappresentato negli elaborati progettuali presentati, possa essere compatibile, esclusivamente dal punto di vista della specifica competenza in materia forestale, con l'assetto idrogeologico dell'area, a condizione che sia attuato secondo quanto previsto negli elaborati progettuali esaminati, ed esprime parere favorevole esclusivamente dal punto di vista della specifica competenza forestale e sotto il profilo tecnico, al fine di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 1 della Legge regionale 9 agosto 1989, n° 45, la Unione Montana "Comuni Olimpici Via Lattea" (P. IVA 00941880015) a realizzare

l'intervento di modifica e trasformazione della superficie meglio individuata nella cartografia e negli elaborati tecnici allegati alla domanda di autorizzazione, con la successiva prescrizione:

- in fase di realizzazione dovranno essere oggetto di monitoraggio e verifica gli interventi di inerbimento. Ove l'intervento non assicuri l'attecchimento delle essenze vegetali, ed eviti il dilavamento del suolo, dovranno essere adottati accorgimenti e tecniche diverse, o procedere ad ulteriori interventi di inerbimento, sino alla affermazione di uno strato erbaceo stabile;

Torino 25/11/2024

Visto
La Responsabile di Settore
Dott.ssa Elena Fila Mauro

Il Funzionario incaricato
Peterlin Dott. For. Gabriele

